**Maria Alessandra Sandulli**

**Poteri di autotutela della pubblica amministrazione e illeciti edilizi**

La riflessione sociale e giuridica di quest’ultimo periodo è sempre più tristemente focalizzata sull’esigenza di individuare strumenti e misure per fronteggiare e possibilmente superare la crisi economica e i fenomeni di corruttela.

Perfino i convegni di diritto processuale sono monotamente dedicati al rapporto tra giustizia ed economia e gli episodi di mala amministrazione occupano purtroppo sempre più spesso le prime pagine dei nostri quotidiani.

Gli sforzi della politica sono dunque dichiaratamente rivolti a combinare e contemperare l’obiettivo di incentivare gli investimenti e quello di prevenire e reprimere i fenomeni di corruzione.

Le due esigenze si combinano in quella, più ampia, della fiducia nel sistema, significativamente scelta quale tema centrale dell’ultimo convegno dell’IISA svoltosi a Rio de Janeiro nello scorso mese di giugno.

La fiducia in coloro che, ai diversi livelli, interno e internazionale, centrale e locale (politico, professionale, burocratico, ecc.) operano per la p.A. e gestiscono servizi pubblici costituisce invero un fattore irrinunciabile della democrazia e una condizione essenziale per realizzare qualsiasi tipo di investimento.

Sul piano più strettamente giuridico, essa trova tradizionalmente espressione nel principio di buona amministrazione, declinato nel legittimo affidamento nel corretto e leale esercizio dei poteri di amministrazione, attiva, consultiva e di autotutela. Significativamente il diritto a una buona amministrazione è inserito tra le garanzie della Carta di Nizza.

La materia edilizia è tradizionalmente al centro delle suddette problematiche. Per le sue dirette implicazioni economiche e sociali e per le inevitabili correlazioni che esse hanno con la corruzione dei pubblici funzionari. Gli appalti di lavori pubblici sono stati da sempre fonte e vivaio dei reati contro la p.A, ma la zonizzazione del territorio e il controllo, preventivo e successivo, dell’attività edificatoria non sono certamente da meno,

È sufficiente osservare alcune nostre città e le nostre coste, soprattutto meridionali, per percepire la gravità del fenomeno.

Da decenni si registra pertanto, accanto alla tendenza a semplificare il regime dei titoli abilitativi (che trova la sua prima espressione nel c.d. decreto Nicolazzi n. 9 del 1982), una contrapposta tendenza a cercare misure efficaci di reazione agli illeciti, consistenti, non soltanto nella realizzazione di interventi edilizi in assenza o in difformità, più o meno, grave, dal titolo, ma, nelle colpose o, peggio, dolose condotte poste in essere dai privati e/o dai pubblici funzionari per l’acquisizione o conservazione di titoli in contrasto con il quadro normativo di riferimento.

Così, significativamente, nell’ormai lontano 1985, la l. n. 47, accanto al primo condono, introdusse fiduciosamente un sistema di repressione degli abusi molto più severo di quello preesistente (contemplando, tra l’altro, per la prima volta, la sanzione acquisitiva e raddoppiando quella pecuniaria in caso di difformità).

E, non meno significativamente, le disposizioni che, più recentemente, hanno operato un alleggerimento del sistema dei titoli abilitativi edilizi (purtroppo non accompagnato dalla pur necessaria semplificazione della relativa disciplina), si sono preoccupate di specificare che i nuovi strumenti del silenzio-assenso e della dia/scia non sono esenti dai rischi della tutela repressiva e caducatoria.

È però proprio quest’ultimo profilo che, a ben vedere, costituisce il vero ostacolo al riavvio degli investimenti.

Come ho avuto purtroppo ripetutamente occasione di denunciare, invero, il silenzio-assenso e la dia/scia, se per un verso semplificano il conseguimento del titolo, per l’altro trasferiscono sugli interessati la responsabilità della sua legittimità, lasciandoli esposti, attualmente a tempo indeterminato, alla reazione repressiva e/o caducatoria della p.A., privandoli dell’ombrello protettivo del provvedimento amministrativo espresso, che pone sugli uffici competenti la responsabilità della verifica di conformità dell’attività intrapresa al quadro normativo vigente.

A questo riguardo, devo ancora una volta richiamare l’attenzione su un’altra grave antinomia del sistema: l’art. 21, della l. n. 241 del 1990, sotto la rubrica “disposizioni sanzionatorie”, dopo aver disciplinato le conseguenze sanzionatorie delle dichiarazioni o attestazioni false o mendaci (comma 1) stabilisce al comma 2 che “*Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli* [*articoli 19*](http://www.iusexplorer.it/fontinormative/showcurrentdocument?iddocmaster=3949324&idunitadoc=20159454&nvigunitadoc=1&iddatabanks=7&pagina=0) *e* [*20*](http://www.iusexplorer.it/fontinormative/showcurrentdocument?iddocmaster=3949324&idunitadoc=20159455&nvigunitadoc=1&iddatabanks=7&pagina=0) *in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente*”.

In altri termini, mentre i titolari di un provvedimento esplicito di assenso sono in qualche modo protetti dai limiti imposti dal legislatore all’autotutela caducatoria, i titolari di un assenso implicito e i denuncianti/segnalanti delle attività “para-liberalizzate”, i quali abbiano (anche incolpevolmente) erroneamente valutato la sussistenza dei presupposti per poter validamente utilizzare lo strumento del silenzio-assenso o della dia/scia si trovano generalmente esposti, a tempo indeterminato (d’ufficio o su ordine del giudice all’esito dell’ azione avverso il silenzio prevista dall’art. 19, comma 6-*ter* quale – unica – forma di tutela del terzo contro la scia), alle medesime sanzioni previste a carico di coloro che abbiano (consapevolmente) agito in totale assenza di ogni titolo: e ciò, soltanto a causa dell’inerzia dell’amministrazione, che ha omesso di esercitare tempestivamente il proprio potere/dovere di controllo (lasciando inutilmente decorrere il termine per la formazione dell’assenso o quello per l’esercizio dei poteri inibitori e/o repressivi di cui all’art. 19, comma 3).

Anche le più recenti proposte di riforma sui limiti (temporali e oggettivi) al potere di autotutela caducatoria sarebbero quindi sostanzialmente inutili se, proprio per il silenzio-assenso e per la scia, coloro che, anche in perfetta buona fede, abbiano erroneamente utilizzato tali strumenti in assenza dei relativi presupposti o semplicemente in contrasto con il contesto normativo di riferimento si trovassero comunque esposti ai sensi dell’art. 21, comma 2, alle stesse sanzioni (con le stesse modalità e le stesse tempistiche) previste per le attività totalmente illecite.

Il quadro non è molto più roseo nel TUED, che comunque si riferisce solo ai titoli abilitativi edilizi (lasciando quindi soggette alla disciplina generale della l. n. 241 le altre autorizzazioni).

L’art. 38, infatti, nel fissare il regime sanzionatorio operante “*in caso di annullamento del permesso di costruire*” (meno gravoso di quello per l’assenza o la difformità dal titolo, in quanto limitato all’alternativa ordine di ripristino/sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere illegittimamente assentite), dispone al comma 2-bis che le medesime disposizioni si applicano “*agli interventi edilizi di cui all’art. 22, comma 3, in caso di accertamento dell’inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo*”. Il testo, pur evidentemente destinato ad ovviare, almeno per la scia edilizia, al problema nascente dal citato art. 21, comma 2, l. n. 241, non eccelle per chiarezza. *In primis* per ciò che si riferisce formalmente soltanto agli interventi soggetti alla c.d. super scia o scia alternativa al permesso e in secondo luogo perché utilizza una formula (accertamento dell’inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo) solo parzialmente sovrapponibile a quella della suddetta legge generale, che distingue l’assenza dei presupposti per la formazione del titolo da quella del contrasto con la normativa vigente, lasciando così aperto il rischio che in quest’ultima ipotesi l’amministrazione possa pretendere di fare applicazione delle più gravi sanzioni (ivi inclusa la confisca) previste per l’assenza di titolo. L’anomalia è tanto più forte quando si consideri che lo stesso d.lgs. n. 301 del 2002, che ha aggiunto il richiamato comma 2-*bis* dell’art. 38, ha aggiunto un comma 5-*bis* all’art. 39, che disciplina il potere regionale di annullamento del permesso, estendendone la valenza agli interventi realizzati con superscia non conformi alla normativa urbanistica e agli strumenti urbanistici vigenti. Anche se una lettura coerente del sistema dovrebbe indurre a ritenere sovrapponibili le diverse formule, considerando la mancanza dei requisiti e il contrasto con la normativa vigente come un sostanziale eufemismo, l’incertezza resta evidentemente alta.

 Proprio con riferimento all’art. 39, non si può poi non denunciare la grave antinomia di un sistema che, mentre in linea generale si preoccupa di circoscrivere il potere amministrativo di autotutela, lascia in vita un potere decennale di annullamento da parte della Regione, esperibile anche in riferimento alla scia.

È evidente infatti che il termine decennale fissato per l’esercizio di tale potere straordinario di annullamento in un contesto che non prevedeva limiti a quello ordinario è oggi contraddittorio con un sistema che, invece, nell’ottica di incentivare gli investimenti, fissa stretti limiti temporali all’autotutela ordinaria.

In altri termini, come in questi ultimi anni ho cercato ripetutamente di evidenziare e di rappresentare anche nelle competenti sedi istituzionali, in un quadro normativo e giurisprudenziale che, come è purtroppo innegabile, è tutt’altro che scevro da incertezze sull’individuazione delle “regole” di esercizio di una determinata attività, il silenzio-assenso e la s.c.i.a., se apparentemente “liberano” l’operatore dai lacci e lacciuoli della burocrazia amministrativa, in realtà lo pongono in una situazione di grave incertezza sulla effettiva validità e conseguente spendibilità del titolo.

Basti semplicemente pensare alla sostanziale impossibilità di ottenere un finanziamento o di commercializzare un immobile realizzato o modificato sulla base dei suddetti strumenti.

La dimostrazione più evidente della fondatezza delle suesposte criticità e dell’oggettiva insostenibilità del modello nell’attuale quadro degli artt. 19 e 21 l. n. 241 è offerta dal decreto MISE del 5 maggio 2011, che, con riferimento agli incentivi degli impianti di produzione di energie rinnovabili, ha addirittura subordinato l’iscrizione al Registro necessaria ad accedere alle tariffe incentivanti ad una dichiarazione, da parte del Comune competente, della “idoneità” del “titolo dia” per la realizzazione dell’impianto (all. 3B). Con l’effetto che l’inerzia dei Comuni (o il relativo espresso rifiuto di rilasciare un atto non richiesto da alcuna disposizione di legge) ha di fatto impedito a molti operatori di esercitare il loro diritto di beneficiare delle predette tariffe.

Gli esempi dei riflessi “a catena” dell’incertezza sull’utilizzabilità dei nuovi titoli impliciti o autocostruiti potrebbero essere evidentemente numerosi.

Senza pensare alle conseguenze delle riferite incertezze in ambito penale, aggravate da una pericolosa tendenza dei giudici penali a “dequotare” la valenza dei titoli impliciti o “autocostruiti” (come di seguito definirò la dia/scia), in tal modo, tra l’atro, sottraendo la valutazione della sussistenza dei presupposti per la relativa formazione al giudice naturale del potere amministrativo. Il tema sarà più specificamente affrontato dal collega Francario, ma non posso esimermi dal rappresentare la grave e pericolosa interferenza tra i due ambiti, che ha già esplicato significativi effetti proprio nel campo delle energie rinnovabili. Tornerò in argomento con riferimento all’autotutela soprassessoria, ma mi sembra interessante richiamare l’attenzione su un caso limite, in cui addirittura gli amministratori di una società sospettata di aver reso false dichiarazioni al fine di percepire indebitamente gli incentivi statali sono stati sottoposti a misure cautelari personali (arresto in carcere) motivate con l’esigenza di evitare che, con l’assistenza di legali esperti, essi potessero proficuamente rivolgersi al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento dei provvedimenti di decadenza dal beneficio (!!).

Le contraddizioni del sistema sono di tutta evidenza.

Se davvero si ritiene che il sistema della semplificazione e della “para-liberalizzazione” delle attività produttive attraverso l’autodichiarazione di conformità costituisca un percorso necessario per la crescita del Paese e per il rispetto dei principi eurounitari di libertà di circolazione e di stabilimento, esso non può e non deve però tradire la fiducia degli operatori e non deve più esporli a rischi più alti di quelli ai quali è normalmente esposto il titolare di un provvedimento esplicito.

Il compito dei giuristi deve essere dunque quello di sollecitare una riforma legislativa che garantisca una maggiore certezza e stabilità delle posizioni acquisite attraverso i nuovi strumenti di semplificazione e para-liberalizzazione.

Come evidenziato in sede di audizione al Senato sul ddl 1577 di riforma della p.A. è preliminarmente necessario un intervento normativo chiarificatore della portata del richiamo (nell’art. 19) agli artt. 21-*quinquies* e 21-*nonies*, che, stante la natura non provvedimentale della scia (ormai legificata), dovrebbe essere riformulato eliminando il riferimento a tali articoli e prevedendo, in sua vece, che, per le attività intraprese con scia, dopo la scadenza dei termini di cui al comma 3, l’amministrazione competente possa esercitare i poteri inibitori e/o repressivi normalmente conseguenti all’annullamento del provvedimento autorizzatorio soltanto in presenza dei presupposti e alle condizioni previste dall’art. 21-*nonies*. Il testo del ddl 1577 approvato dal Senato ha recepito tale proposta.

È poi come già detto assolutamente imprescindibile abrogare il surriferito comma 2 dell’art. 21: ciò che, oltretutto, risolverebbe anche il richiamato problema dell’inesauribilità dell’azione del terzo avverso il mancato esercizio dei poteri inibitori e/o repressivi, necessariamente circoscrivendolo in relazione ai limiti temporali, che, anche sulla scorta della suddetta auspicata modifica dell’art. 19, incontrerebbero questi ultimi. Anche questa proposta è stata, finalmente, recepita dal legislatore nel testo approvato dal Senato del ddl 1577.

Lo stesso ddl definisce in un massimo di diciotto mesi il termine ragionevole previsto dall’art. 21-*nonies* l. n. 241 per l’annullamento dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, escludendo peraltro ogni distinzione in riferimento agli interessi sensibili e finanziari. Viene così abrogato l’art. 19, comma 4, che, in nome dei primi, consentiva un più ampio potere di intervento inibitorio e repressivo sugli interventi soggetti a scia. [spiegare attuale testo post sblocca Italia]. E viene del pari significativamente abrogato il comma 136 dell’art. 1 l. 311/2004, che, “al fine di conseguire risparmi o minori oneri finanziari”, consente comunque l’annullamento (a prescindere dalla considerazione dei contrapposti interessi), circoscrivendolo peraltro entro un termine triennale e imponendo la corresponsione di un indennizzo. Recependo le preoccupazioni legate a un eccessivo ricorso al superamento dei nuovi limiti temporali invocando la circostanza che l'adozione di un provvedimento illegittimo fosse stata indotta da una falsa o mendace rappresentazione della situazione in fatto, il ddlc opportunamente inserisce al comma 2 dello stesso art. 21-*nonies* il seguente comma 2-*bis*:

"*I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall’amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 45*" (sottolineature aggiunte).

Né le norme “sblocca Italia”, né il ddl di riforma intervengono però sull’art. 39 TUED, lasciando così contraddittoriamente in vita il potere regionale di intervenire sul permesso e sulla scia entro l’ormai anacronistico termine decennale previsto da tale articolo. Si tratta, chiaramente, di una “dimenticanza”, che, essendo ormai scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti, potrebbe essere introdotta soltanto dal relatore, ma che verrà verosimilmente ovviata in sede di decreto delegato.

Il rischio delle distonie è, come si vede, sempre in agguato.

Nonostante quanto segnalato in sede di audizione al Senato, il testo del ddl trasmesso alla Camera contiene invero ancora la pericolosa previsione dell’art. 2 lett. m, che lascia alle autorità che avevano partecipato alla Conferenza di servizi o che si erano espresse nei termini il potere di intervenire in autotutela sul provvedimento definitivo approvato in Conferenza: un potere che, come di nuovo segnalato in sede di audizione alla Camera, svuota all’evidenza l’utilità dell’istituto e che sembra però opportunamente eliminato nel testo che andrà in aula il 13 luglio.

Non sono state invece recepite le critiche mosse in riferimento all’attuale disciplina del potere di revoca, che, al di là delle problematiche connesse all'incerta distinzione tra nuova valutazione dell'interesse pubblico originario (ora esclusa dalle cause di revoca per i provvedimenti di autorizzazione o attributivi di vantaggi economici) e mutamento della situazione di fatto, nel testo vigente dell’art. 21-*quinquies*, esprime una palese confusione tra i presupposti di questo istituto e quelli della revoca. Il comma 1-*bis* pone infatti ingiusti limiti all indennizzo e alla tutela del beneficiario del provvedimento revocato, inconcepibilmente collegandoli a sue possibili responsabilità nell'erronea valutazione dell'interesse pubblico: circostanza che, a ben vedere, si traduce in un vizio del provvedimento e rientra come tale nelle ipotesi dell'annullamento piuttosto che in quelle della revoca, con una confusione che mal si concilia in una riforma che mira a dare certezze e a semplificare il sistema

Da ultimo, ma assolutamente non ultimo, in un’ottica più generale di incentivazione all’investimento, occorrerebbe, in linea con le proposte di riforma che mirano a circoscrivere il potere di annullamento e di revoca, definire in termini più chiari i presupposti e i limiti del potere di sospensione previsto dall’art. 21-*quater* della l. n. 241, che le amministrazioni hanno preso vieppiù frequentemente a utilizzare per sfuggire ai limiti dell’autotutela caducatoria, realizzandone però di fatto gli effetti senza le prescritte garanzie. Sarebbe a tale riguardo opportuna una riformulazione della disposizione nei seguenti termini:

*Quando dall’efficacia ovvero dall’esecuzione dei provvedimenti amministrativi derivi un pregiudizio grave ed irreparabile per l’interesse pubblico, durante il tempo necessario all’adozione dei provvedimenti definitivi di autotutela e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, l’amministrazione può disporne la sospensione. L’efficacia o l’esecuzione dei provvedimenti amministrativi può altresì essere sospesa , per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a trenta giorni, in presenza del pericolo di un danno per la salute, per la sicurezza pubblica, per la difesa nazionale, per l’ambiente o per il patrimonio artistico e culturale. Il provvedimento di sospensione è adottato dallo stesso organo che ha emanato il provvedimento ovvero da altro organo previsto dalla legge e deve indicare le ragioni che lo giustificano e il termine, che può essere prorogato o differito per una sola volta per un periodo non superiore alla metà di quello originario, nonché ridotto per sopravvenute esigenze. L’amministrazione ha l’obbligo di tenere indenni i soggetti direttamente pregiudicati dalla sospensione. L’indennizzo non è dovuto qualora entro sei mesi dalla sospensione sia stato adottato un provvedimento definitivo di autotutela.*

I problemi non vengono però esclusivamente dal legislatore.

Non si ha qui evidentemente il tempo di affrontare le numerose questioni interpretative che affliggono l’applicazione delle disposizioni in tema di annullamento, revoca, sanzioni, ovvero in tema di decadenza con natura sostanzialmente sanzionatoria o caducatoria.

Restando nell’ottica delle più recenti riforme, merita segnalare un orientamento (ancorché minoritario) della giurisprudenza, che, in aperto contrasto con il chiaro disposto dell’art. 21-*nonies* e con la portata chiaramente eccezionale del menzionato art. 1, comma 136, l. fin. 2005 (peraltro in corso di abrogazione), afferma il carattere vincolato dell’autoannullamento in caso di violazione di norme a tutela di interessi c.d. sensibili (ambientale, paesaggistico, salute, ecc.) e, addirittura, in materia di governo del territorio, sostenendo che in tali casi la prevalenza dell’interesse pubblico sarebbe *in re ipsa*. Con l’ulteriore inaccettabile risultato che, in questi ambiti, mancando anche i limiti stabiliti dalla suddetta norma finanziaria, secondo la predetta giurisprudenza, l’amministrazione potrebbe intervenire anche a distanza di vari anni invocando soltanto il contrasto con la normativa di riferimento. Se, nei rari casi in cui il legislatore è chiaro, la giurisprudenza individua regole autonome *in peius*, l’attività economica non avrà davvero alcuna speranza di ripresa.

Nella stessa luce, deve essere valutata con estrema attenzione e prudenza la tendenza a riconoscere il carattere doveroso dell’annullamento nel caso in cui sia decorso poco tempo dall’adozione del provvedimento o nel caso in cui il destinatario abbia concorso all’adozione dell’atto illegittimo. Se il breve lasso di tempo intercorso o il comportamento del privato possono valere come elemento negativo di valutazione del legittimo affidamento ai fini di una corretta comparazione degli interessi in gioco, ciò non trasforma il potere discrezionale in potere vincolato. E, in uno Stato di diritto, non può non essere tenuta in debito conto la circostanza che il legislatore abbia considerato il tempo solo come limite al potere di annullamento e non come elemento da considerare *in malam partem* per l’operatore e abbia inserito, ancorché impropriamente, soltanto nell’art. 21-*quinquies*, il riferimento al “concorso” del privato nel creare i presupposti per l’autotutela. Le surricordate modifiche introdotte dal ddl 1577 all’art. 21-*nonies* con l’introduzione del nuovo comma 2-*bis* confermano sotto altro profilo il carattere eccezionale e i limiti della rilevanza del concorso degli interessati nell’adozione di un atto illegittimo ai fini dell’esercizio del potere caducatorio.

Desta ancor più stupore la giurisprudenza che, nonostante il chiaro tenore del comma 6-*ter* dell’art. 19 l.n. 241 continua a qualificare la scia come provvedimento tacito.

Merita invece apprezzamento la giurisprudenza che, in un’opposta ottica di attenzione al destinatario del potere caducatorio, a fronte del legittimo esercizio di tale potere, ha riconosciuto l’ammissibilità dell’azione risarcitoria dei danni derivanti dall’adozione di un provvedimento illegittimo favorevole (cfr. sentenze gemelle Cass. Sez. Un. del 23 marzo 2011).

L’occasione è ghiotta anche per proporre un’ulteriore riflessione di ordine generale sui presupposti per l’autoannullamento. In disparte la valutazione dell’interesse pubblico prevalente, in un’ottica di garanzia degli investitori e di tutela dell’affidamento, il contrasto con la normativa vigente che giustifica l’annullamento deve essere valutato in termini più rigorosi di quelli che potrebbero giustificare il diniego. In altri termini, a fronte di un quadro normativo oggettivamente incerto, l’interpretazione meno favorevole all’istante può essere al più legittimata (sempre che trovi giustificazione in interessi pubblici prevalenti) in sede di primo vaglio della richiesta, ma non dovrebbe poter essere mai idonea a legittimare il potere di annullamento.

Con questa riflessione, concludo il mio intervento, che ho ritenuto opportuno concentrare sull’autotutela caducatoria in considerazione delle novità legislative e giurisprudenziali che la interessano.

A tale riguardo merita richiamare l’attenzione su altre due disposizioni, una di ordine particolare e una di ordine generale.

La prima è l’art. 5 comma 3 del TUED, che stabilisce che “ai fini del rilascio del permesso” di costruire, lo sportello unico acquisisce direttamente tutti gli atti di assenso necessari per la realizzazione dell’intervento, ciò che, come rilevato dalla giurisprudenza, trasforma tali atti, finora costituenti mere condizioni di efficacia del titolo, in presupposti per la validità del titolo, con conseguente ampliamento del raggio di azione dell’autoannullamento. *Quid iuris* nel caso, tutt’altro che infrequente, che il certificato di destinazione urbanistica non dia conto dell’esistenza dei vincoli?

La seconda è l’art. 2 della l. n. 241 del 1990, che prevede che nei casi di manifesta di irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pp. AA. devono concludere il procedimento con un provvedimento espresso in forma semplificata, ciò che, come preconizzato dalla più attenta dottrina, ha introdotto la giurisprudenza a modificare il proprio orientamento sull’obbligo di provvedere sulle istanze di autotutela. La prevedibile estensione degli interventi in autotutela si lega, infine, all’accento posto dalle norme Sblocca Italia sulle responsabilità connesse al mancato annullamento dei provvedimenti illegittimi.